



Organismo Congressuale Forense

Prot. n. 60/2019

Roma, 29 luglio 2019

Comunicazione via PEC
n. 2 fogli compreso il presente

Preg.mo Dott.
Cav. Claudio Andrea GEMME
Presidente del CdA di ANAS S.p.A.

Preg.mo Ing.
Massimo SIMONINI
Amministratore Delegato di ANAS S.p.A.

Preg.mo Avv.
Nicola RUBINO
Resp. Direzione Legale di ANAS S.p.A.

e p.c. Preg.mo Avv.
Andrea MASCHERIN
Presidente del C.N.F.

Oggetto: Richiesta di annullamento in autotutela dell'avviso per la costituzione di un elenco di Avvocati del Libero Foro dedicato alla tutela dei dipendenti/dirigenti di ANAS e delle sue società partecipate.

L'Organismo Congressuale Forense, organo che rappresenta il Congresso Nazionale Forense (a sua volta Assemblea Generale dell'Avvocatura italiana e sua "massima assise" ai sensi dell'art. 39 legge 31.12.2012 n. 247), ha preso atto del bando recentemente pubblicato da codesta società e volto alla costituzione di un elenco di Avvocati del Libero Foro dedicato alla tutela dei dipendenti/dirigenti di ANAS e delle sue società partecipate.

Si tratta di una iniziativa che, ad avviso dello scrivente Organismo contrasta con la disciplina specifica dell'Ordinamento Forense data dalla legge 31.12.2012 n. 247 e con i principi generali in tema di tutela giurisdizionale dei diritti, oltre che con la intrinseca ragionevolezza dei criteri di selezione dei legali.

.../...

Organismo Congressuale Forense

Sotto un primo profilo, infatti, tale iniziativa darebbe luogo alla formazione di un elenco di Avvocati, con attestazione di specializzazione, ad uso di soggetti terzi ed autonomo rispetto agli albi: ciò invade in modo inammissibile le funzioni dei Consigli degli Ordini degli Avvocati in merito alla tenuta, in regime di assoluta esclusività, degli albi degli iscritti; esclusività che si estende anche alla individuazione e certificazione del titolo di specialista, demandate dall'art. 9 della legge n. 247/20120 ad apposito regolamento ministeriale ed alle funzioni proprie del Consiglio Nazionale Forense e degli Ordini forensi territoriali.

Quanto al merito dei requisiti indicati nel bando, gravemente ingiustificata ed immotivata appare la scelta di limitare l'ammissione all'elenco ai soli Avvocati iscritti all'albo professionale da oltre quindici anni: requisito che, sulla base di un mero automatismo anagrafico, penalizza fortemente i giovani avvocati, senza alcuna relazione con requisiti di competenza e professionalità.

Sotto altro, e più significativo profilo, si evidenzia la grave violazione del diritto di scelta fiduciaria del difensore da parte dei soggetti interessati, che verrebbero impropriamente indirizzati a scegliere avvocati di diretta fiducia dell'ente. Al riguardo si rammenta che gli enti pubblici e le società con funzioni pubbliche, limitatamente al rimborso delle spese di difesa, hanno il solo potere di indicare eventuali ragioni di non gradimento per incompatibilità degli avvocati prescelti dai loro dipendenti, e non anche quello di costringerli ad avvalersi di difensori indicati dallo stesso ente di appartenenza.

Del tutto priva di alcuna ragione appare infine la preferenza accordata dal bando agli Avvocati che abbiano in corso incarichi di natura elettiva nelle Istituzioni Forensi: previsione che risulta anzi gravemente inopportuna ed impropria.

Con riguardo ai profili così evidenziati, si consideri che l'affidamento degli incarichi di assistenza legale di cui all'art. 17, comma 1 lett. d) del codice, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del codice e di quelli dell'ordinamento della professione, deve assolutamente privilegiare il profilo curricolare del professionista rispetto ad altri criteri, come ribadito dall'ANAC e dalla giurisprudenza amministrativa.

In definitiva l'OCF ritiene il bando in oggetto illegittimo, irragionevole e immotivato e, pertanto, chiede formalmente all'ANAS di procedere al suo annullamento in autotutela.

Nel contempo questo Organismo fa presente che, trattandosi di atto lesivo dei principi costituzionali in materia di accesso alla Giurisdizione e dei principi fondamentali che regolano la professione forense, ove l'annullamento in autotutela non intervenga in tempo utile, agirà nelle opportune sedi giudiziari in rappresentanza dell'Avvocatura Italiana.

Il Coordinatore
Avv. Giovanni Malinconico

